

Causa Petrie c. Italia – Prima Sezione – sentenza 18 maggio 2017 (ricorso n. 25322/12)

Diffamazione – Obblighi positivi dello Stato – Violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare – Sotto il profilo della diritto alla tutela della propria reputazione – Non sussiste.

La Corte dichiara non sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU, ritenendo che i giudici nazionali abbiano proceduto ad una valutazione circostanziata dell'equilibrio da garantire tra il diritto alla libertà di espressione e il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata.

Fatto. Il ricorrente, presidente dell'Associazione dei Lettori di Lingua Straniera in Italia (ALLSI), aveva convenuto in giudizio X e Y al fine di ottenere la riparazione del danno materiale e morale che egli riteneva di aver subito in ragione di una offesa, causata dai convenuti, alla sua reputazione, al suo onore e alla sua identità personale, nonché alla sua reputazione in quanto presidente dell'ALLSI. Egli sosteneva che X e Y gli avevano attribuito delle parole che non avrebbe mai pronunciato in occasione di una riunione della commissione per l'occupazione e per gli affari sociali del Parlamento europeo, e che avrebbero potuto configurare il reato di vilipendio alla nazione italiana. Nello specifico, nel suo intervento il sig. Petrie aveva fatto riferimento alla pratica delle "raccomandazioni" all'interno delle università italiane. I convenuti riferivano invece che il ricorrente, davanti alla commissione del Parlamento europeo in Bruxelles, aveva accusato l'Italia "di essere un paese della mafia".

In primo grado il tribunale aveva riconosciuto la fondatezza della pretesa risarcitoria in ragione che i convenuti avevano riportato in modo inesatto e offensivo l'intervento del Petrie. Li aveva pertanto condannati al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno morale. La corte d'appello aveva ritenuto, invece, che il fatto si potesse inquadrare nell'ambito di un contraddittorio paritario, privo di intenzioni offensive e che comunque gli eventuali malintesi potessero essere ascritti al servizio di interpretariato.

La Corte di cassazione, ritenendo che la corte d'appello avesse motivato in modo logico e corretto tutti i punti controversi, aveva dichiarato il gravame del Petrie inammissibile.

Il sig. Petrie aveva quindi adito la Corte EDU, lamentando che le autorità nazionali sarebbero venute meno ai loro obblighi positivi di proteggere il suo onore e la sua reputazione, con conseguente violazione del suo diritto alla tutela della reputazione e, pertanto, del suo diritto al rispetto della vita privata.

Diritto.

Sulla violazione dell'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare).

La Corte rammenta che, nelle cause come quella presente, essa ha il compito di determinare se lo Stato, nell'ambito dei suoi obblighi positivi derivanti dall'articolo 8 della Convenzione, abbia garantito un giusto equilibrio tra il diritto del ricorrente al rispetto della vita privata e il diritto della parte avversa alla libertà di espressione protetto dall'articolo 10 della Convenzione. La Corte ricorda altresì che la scelta delle misure idonee a garantire l'osservanza dell'articolo 8 della Convenzione nei rapporti interpersonali dipende, in linea di principio, dal margine di apprezzamento degli Stati contraenti, sia se gli obblighi a carico dello Stato sono positivi, sia se sono negativi. Nell'esercizio del suo potere di controllo, la Corte non ha il compito di sostituirsi ai giudici nazionali, ma di verificare, alla luce della causa nel suo complesso, se le decisioni che questi hanno pronunciato in virtù del loro potere di apprezzamento si conciliano con le disposizioni della Convenzione citate. In tale ambito, gli Stati sottoscrittori hanno un ampio margine di apprezzamento per cui, se il bilanciamento da parte delle autorità nazionali è avvenuto nel rispetto

dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, solo l'esistenza di ragioni serie potrebbe giustificare la sostituzione del suo giudizio a quello dei giudici nazionali. Nel caso specifico, la Corte europea dei diritti non rinviene elementi idonei a determinare un giudizio di incongruità o di sproporzione nei confronti del bilanciamento operato dalla giurisdizione italiana. Pertanto, la Corte conclude che non vi è stata violazione dell'art. 8 CEDU.

La sentenza è divenuta definitiva il 18 agosto 2017.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 8 CEDU

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 8 CEDU – relativamente al margine di apprezzamento dello Stato: Odièvre c. Francia [GC], n. 42326/98, § 46, Polanco Torres e Movilla Polanco c. Spagna, n. 34147/06, § 40, 21 settembre 2010; Delfi AS c. Estonia [GC], n. 64569/09, § 139, Palomo Sánchez e altri c. Spagna [GC], n. 28955/06 e altri 3, § 57, Von Hannover (n. 2) c. Germania (n. 2) [GC], nn. 40660/08 e 60641/08, § 107.

Art. 8 CEDU – relativamente ai criteri per il bilanciamento del diritto al rispetto della vita privata e del diritto alla libertà di espressione: Von Hannover (n. 2), sopra citata, §§ 108-113, Axel Springer AG c. Germania [GC], n. 39954/08, §§ 89-95; Couderc e Hachette Filipacchi Associati c. Francia [GC], n. 40454/07 § 93.